



PAGAMENTO IMU – TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato applicando le aliquote base stabilite dallo Stato e le detrazioni previste per l'abitazione principale, nella misura del 50 per cento dell'importo annuo dovuto:

- 4 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
- 7,6 per mille per gli altri immobili;
- 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La prima rata è versata entro il 18 giugno.

Il pagamento della seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote stabilite dal Comune:

- 4,7 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
- 9 per mille per gli altri immobili.

La rata a saldo è versata entro il 17 dicembre.

L'IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate:

- la prima rata in acconto è versata entro il 18 giugno nella misura del 33 per cento dell'importo dovuto applicando l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione nella misura di 1/3;
- la seconda rata in acconto è versata entro il 17 settembre nella misura del 33 per cento dell'importo dovuto applicando l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione nella misura di 1/3;
- la terza rata a saldo è versata entro il 17 dicembre a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune del 4,7 per mille e la detrazione residua.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale per l'anno 2012 la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta e la seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata applicando l'aliquota base del 2 per mille.

Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, e che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola l'imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500;

- 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.